

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 589-ter Fuga del conducente in caso di omicidio stradale.

Nel caso di cui all'articolo [589-bis](#), se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.